



Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA l'istanza prot. n. TEAOTNA/P20090001009 del 16 aprile 2009 (Prot. MiSE n. 0050142 del 24 aprile 2009), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Società Terna S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla ricostruzione degli elettrodotti “Matera – Grottole”, “Grottole – Salandra con derivazione Salandra F.S.” e “Salandra – San Mauro Forte, dal portale in Salandra fino al palo n. 192” nel territorio dei Comuni di Matera, Grottole (MT) e Salandra (MT), con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che l'intervento oggetto di autorizzazione, in particolare, prevede nelle aree individuate dalle planimetrie catastali n. DE23059G1BFXP001-rev.0 e n. DE23059G1BFXP002-rev.0 (elettrodotto Grottole – Matera C.P.), n. DE23428C1BFXP001-rev.0 (elettrodotto Grottole



– Salandra con derivazione Salandra F.S.) e n. DE23199BF1BFXP001-rev.0 elettrodotto Salandra – San Mauro Forte, dal portale in Salandra fino al palo n. 192), allegate all’istanza:

- la realizzazione degli elettrodotti sopra citati, per una lunghezza complessiva di circa 32,590 km, così ripartiti:

- Grottole – Matera C.P., della lunghezza di circa 21,2 km;
- Grottole – Salandra c.d. Salandra F.S., della lunghezza di circa 8,0 km;
- Salandra – San Mauro Forte, dal portale in Salandra fino al palo n. 192, della lunghezza di circa 3,3 km;

- la demolizione del tratto di RTN esistente “Matera C.P. – Grottole – Salandra” e di parte dell’elettrodotto “Salandra – San Mauro Forte” fino al palo n. 192;

VISTO il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, comprensivo del parere di Valutazione di Incidenza, espresso dalla Regione Basilicata con deliberazione di Giunta n. 268 del 12 marzo 2013;

VISTO il decreto n. 239/EL-163/223/2015 del 24 aprile 2015, con il quale questi Ministeri hanno approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed hanno autorizzato la Terna S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle stesse;

VISTO, in particolare, il comma 4 dell’articolo 4 del citato decreto autorizzativo con il quale questi Ministeri hanno stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 24 aprile 2015, per la realizzazione delle suddette opere;

VISTO che il giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale, D.G.R. N. 268 del 12 marzo 2013, prevede, ai sensi dell’art.14-ter, comma 8-bis, della Legge 241/90, vigente al momento dell’autorizzazione, la medesima decorrenza dei termini previsti dal Decreto autorizzativo 239/EL-163/223/2015;

VISTA l’istanza prot. n. TERNA/P20200009011 del 10 febbraio 2020, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., non essendo in grado di ultimare nel termine stabilito i lavori relativi all’opera autorizzata, ha chiesto la proroga di due anni del termine stabilito dall’articolo 4, comma 5 del citato decreto n. 239/EL-163/223/2015 del 24 aprile 2015;

VISTO che la società Terna, con nota prot. n. TERNA/P20200009004 del 10 febbraio 2020, ha altresì presentato al Ministero dell’Ambiente richiesta di proroga del termine di validità del summenzionato giudizio di compatibilità ambientale e valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 13, comma 5 del dPR n. 327/2001, l’autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera può disporre la proroga dei termini per un periodo di tempo che non supera i due anni;

VISTO il decreto n. 239/EL-163/223/2015-PR del 16 marzo 2020, con il quale il termine di cinque anni, fissato nel comma 4 dell’articolo 4 del decreto n. 239/EL-163/223/2015 del 24 aprile 2015, è stato prorogato di ulteriori due anni;



CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO che, in data 24 marzo 2021, il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Valutazioni Ambientali (DGVA) ha emanato il D.M. n. 101 contenente la proroga del termine di validità del decreto di compatibilità ambientale DGR n. 268 del 12 marzo 2013, su parere motivato della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale – VIA e VAS n. 33 del 21 dicembre 2020 e su parere tecnico della Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, espresso con nota prot. n. 2237 del 22 gennaio 2021;

CONSIDERATO che il parere motivato della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale – VIA e VAS n. 33 del 21 dicembre 2020 ha accertato la sussistenza delle condizioni per la concessione della proroga del termine di validità del Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale DGR n. 268 del 12 marzo 2013, fatte salve le prescrizioni previste nella Delibera della Giunta Regionale Lucana n. 268 del 12 marzo 2013 e le aggiuntive condizioni ambientali riassunte nelle prescrizioni n. 1, 2, 3 e 4 di cui al Decreto n. 101 del 24 marzo 2021;

VISTO che, con nota prot. n. TERNA/P2021/77283 del 4 ottobre 2021, Terna ha presentato alla DGVA istanza per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni n. 1, 2, 3 e 4 di cui al Decreto n. 101 del 24 marzo 2021;

VISTO che, con Decreto Direttoriale DGVIA n. 544 del 21 dicembre 2021, la DGVA ha comunicato la verifica di ottemperanza (totale e parziale) alle condizioni ambientali n. 1, 2, 3 e 4 riguardanti il decreto di proroga n. 101 del 24 marzo 2021 e la D.G.R. n. 268 del 12 marzo 2013 della Regione Basilicata;

VISTO che, con nota TERNA/P20226254 del 27 gennaio 2022, Terna ha presentato nuova istanza per la verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 1, trasmettendo la relazione specialistica REFR17039C2287754 nella quale sono indicate le azioni che verranno messe in atto nella fase in corso d'opera e che diventeranno efficaci a seguito della fase di attivazione/dismissione degli elettrodotti;

VISTO che, con nota n. 23133 del 24 febbraio 2022, la DGVA ha comunicato l'avvio della verifica di ottemperanza della prescrizione n. 1 ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006;

VISTA la nota prot. n. TERNA/P20220021874 del 14 marzo 2022, con cui la società, non



essendo in grado di ultimare le opere autorizzate nel termine stabilito dal decreto autorizzativo n. 239/EL-163/223/2015 del 24 aprile 2015 e già prorogato di due anni con decreto n. 239/EL-163/223/2015-PR del 16 marzo 2020, ha presentato al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) motivata istanza di proroga del suddetto termine di ulteriori 24 mesi, decorrenti dal 24 aprile 2022;

VISTO che la società, con la citata nota prot. n. TERNA/P20220021874 del 14 marzo 2022, ha presentato altresì motivata istanza di proroga di 24 mesi della validità del Parere di Compatibilità Ambientale e Valutazione di Incidenza di cui alla DGR N° 268 del 12 marzo 2013, così come prorogato dal D.M. n. 101 del 24 marzo 2021;

VISTA la nota prot. n. 27084 del 1 settembre 2022, con cui la DGVA ha comunicato l'emanazione del Decreto n. 206 del 25 agosto 2022, comprensivo del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 282 del 20 giugno 2022 e del parere del Ministero della cultura n. 26149 del 12 luglio 2022, che ha prorogato il termine di validità del suddetto Parere di Compatibilità Ambientale e Valutazione di Incidenza di cui alla DGR N° 268 del 12 marzo 2013, così come prorogato dal D.M. n. 101 del 24 marzo 2021, di ulteriori 24 mesi decorrenti dal 24 aprile 2022;

CONSIDERATO che nella suddetta istanza di proroga la società Terna ha fatto presente che i lavori di realizzazione dell'opera nel suo complesso non sono stati ancora completati a causa di un notevole ritardo per il verificarsi di successive ed imprevedibili situazioni di seguito elencate:

- la variante localizzativa predisposta nel 2019 per ottimizzare l'inserimento dell'opera elettrica autorizzata nel contesto urbano esistente, autorizzata con decreto n. 239/EL-163/223/2015-VL del 22 marzo 2022 e che ha reso necessario riorganizzare l'attività realizzativa in modo omogeneo ed organico alle stesse;

- le attività di asservimento bonario in luogo di esproprio che hanno comportato una tempistica più elevata anche a causa della impreveduta sussistenza di diritti di livellari e di usi civici;

- la peculiarità dei siti che ha determinato tempistiche lunghe per le attività di accesso alle aree per lo svolgimento di attività di indagine e studi di dettaglio, anche in relazione alle condizioni meteorologiche non favorevoli;

- la permanenza delle condizioni di criticità legate al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno reso particolarmente critiche le tempistiche delle attività amministrative, di progettazione ed asservimento propeedeutiche alla realizzazione delle opere;

- le ulteriori prescrizioni ambientali riportate nel D.M. n. 101 del 24 marzo 2021 relativo alla proroga della validità del Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale sopra menzionato che hanno comportato un fermo cantiere da maggio 2021 a dicembre 2021 al fine di ottemperare al nuovo quadro prescrittivo "ante operam" emerso dal decreto di proroga stesso;



RITENUTO di concedere la proroga richiesta per l'ultimazione delle suddette opere per il periodo compreso fra il 24 aprile 2022 e il 24 aprile 2024, essendo le motivazioni del ritardo imputabili a cause di forza maggiore;

DECRETA

Articolo 1

Il termine di ultimazione dei lavori di cinque anni, fissato nel comma 4 dell'articolo 4 del decreto n. 239/EL-163/223/2015 del 24 aprile 2015, già prorogato di ulteriori due anni con decreto n. 239/EL-163/223/2015-PR del 16 marzo 2020, è ulteriormente prorogato fino al 24 aprile 2024.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

**IL DIRETTORE GENERALE
INFRASTRUTTURE E
SICUREZZA**

(dott.ssa Marilena Barbaro)

**IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

(arch. Gianluigi Nocco)